

CODICE SERVIZIO n. SUP-COL

(da indicare in tutte le dichiarazioni e comunicazioni inerenti il servizio)

FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA

Sede legale: Via Einaudi, snc. 00071 - Pomezia (RM)

C.F. 97639290580 - Iscrizione presso la Prefettura di Roma URP n. 757 2.010

Sito internet: <https://www.fondazioneits-ntv.it/>

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs 36/2023, per il servizio di collaudo di tutti i lavori ed opere edili necessari per la realizzazione di numero 8 laboratori tecnici di cui al progetto denominato “*LIFE SCIENCES LABORATORY DEL CAMPUS PHARMA ACADEMY*” (di seguito, anche «Servizio»)

Premesse

1. Le presenti condizioni di contratto hanno ad oggetto l’incarico di collaudatore dei vari lavori ed opere edili necessari per la realizzazione di numero 8 laboratori tecnici di cui al progetto denominato “*LIFE SCIENCES LABORATORY DEL CAMPUS PHARMA ACADEMY*” (di seguito, anche «Servizio»), come da capitolati dei singoli diversi appalti quale professionista indipendente e con adeguata competenza professionale, iscritto all'albo professionale corrispondente all'oggetto del contratto.

2. Le condizioni di servizio disciplinano le modalità di svolgimento della procedura informale (di seguito, anche «Procedura»), volta alla selezione dell’operatore economico (di seguito, anche «Operatore Economico» o «Operatore» o «Concorrente») cui affidare il Servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

120/2020, e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3-bis, del decreto legge n. 13/2023, da espletarsi mediante affidamento diretto.

3. All'esito della Procedura, la Stazione Appaltante FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA stipulerà il Contratto, con l'Operatore Economico che una volta verificato essere dotato delle necessarie e comprovate capacità tecnico professionali specifiche e delle esperienze pregresse risultanti dal *curriculum vitae*, idonee a soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante in considerazione della specifiche tecniche di cui al progetto avrà presentato l'offerta più bassa.

3. In particolare, dalle presenti condizioni di servizio non consegue in capo alla Stazione appaltante alcun formale obbligo di dare seguito all'iniziativa, né alcun interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo agli Operatori che parteciperanno alla procedura.

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la presente Procedura, provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

5. L'esecuzione del Contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, individuato nella persona di Giorgio Maracchioni, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

6. Il servizio è finanziato ricorrendo alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (PNRR).

Art. 1

Oggetto e importo dell'affidamento

1. L'oggetto della presente Procedura è l'affidamento diretto del servizio di collaudo e verifica, eventualmente anche con l'assistenza di ausiliari scelti dal RUP.
2. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
3. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate

tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

4. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.
5. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
6. Il collaudo viene affidato a professionista esterno non disponendo la stazione appaltante di personale idoneo e non essendo il RUP munito delle idonee competenze professionali, pertanto il collaudatore dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice degli appalti:
 - a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
 - b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;
 - c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno da almeno tre anni avendo il collaudo ad oggetto lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).
7. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:
 - a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
 - b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
 - c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
 - d) verbale di consegna dei lavori;
 - e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
 - f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
 - g) certificato di ultimazione lavori;
 - h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;
 - i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
 - l) conto finale dei lavori;
 - m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;

- n) relazione del RUP sul conto finale;
- o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 7;
- p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell'allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;
- q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato.

E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.

8. Le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

9. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

10. Il Collaudo viene sottoscritto oltre che dal collaudatore che dai suoi ausiliari

11. Procedimento di collaudo:

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo.

2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si dà atto nel processo verbale.

4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.

5. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il giorno della visita di collaudo;

c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.

12. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l'affidamento dei lavori, le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, del codice.

Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.

13. Valutazioni dell'organo di collaudo.

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All'esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:

- a) se il lavoro sia collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall'allegato II.12 al codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

4. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalità di cui all'articolo 25.

6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3.

7. Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

14. Certificato di collaudo.

1. Effettuate le valutazioni di cui all'articolo 21, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:

a) **INTESTAZIONE PRELIMINARE**, nella quale sono riportati:

- 1) il committente e la stazione appaltante;
- 2) l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;
- 3) la località e la provincia interessate;
- 4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
- 5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
- 6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- 7) l'indicazione dell'esecutore;
- 8) il nominativo del RUP;
- 9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;

- 10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - 11) l'importo contrattuale;
 - 12) i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;
- b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:
- 1) descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;
 - 2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
 - 3) quadro economico progettuale;
 - 4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori; 5) estremi del contratto;
 - 6) consegna e durata dei lavori;
 - 7) penale prevista per ritardata esecuzione;
 - 8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori; 9) perizie di variante;
 - 10) spesa autorizzata;
 - 11) lavori complementari;
 - 12) sospensioni e riprese dei lavori;
 - 13) proroghe;
 - 14) scadenza definitiva del tempo utile;
 - 15) ultimazione dei lavori;
 - 16) verbali nuovi prezzi;
 - 17) subappalti;
 - 18) penali applicate e relative motivazioni;
 - 19) prestazioni in economia;
 - 20) riserve dell'esecutore;
 - 21) danni causati da forza maggiore;
 - 22) infortuni in corso d'opera;
 - 23) avviso ai creditori;
 - 24) stati di avanzamento lavori emessi;
 - 25) certificati di pagamento;
 - 26) andamento dei lavori;
 - 27) data e importi riportati nel conto finale;
 - 28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi previdenziali;

29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

- 1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
- 2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

- 1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);
- 2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;
- 3) si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;
- 4) si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;
- 5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati

medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

15. Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall'organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

16. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

1. La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

17. Lavori non collaudabili.

1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

16. Ulteriori provvedimenti amministrativi.

1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.

3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

17. Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo

1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

18. Certificato di regolare esecuzione.

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

- a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
- b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;

2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;

5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 27.

5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.

Codice servizio	Base d'affido al netto dell'IVA	Oggetto
<u>SUP-COL</u>	€ 26.000,00 (già comprensivi della Cassa di Previdenza)	Collaudo lavori ed opere per la realizzazione di numero 8 laboratori tecnici di cui al progetto

8. L'importo massimo del servizio oggetto di affido diretto viene quantificato in € 25.000,00, oltre Cassa di Previdenza (4%), IVA al 22% esclusa. L'importo massimo posto a base dell'affidamento è stato determinato tenendo conto delle tariffe professionali e prezzi di mercato.
9. Il prezzo si deve intendere comprensivo, oltre che dei compensi ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, le spese generali e quant'altro occorrente per l'esecuzione della prestazione, nei modi stabiliti e a regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le norme e leggi vigenti.
10. In considerazione di quanto disposto all'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di fornitura senza posa in opera.
11. Il servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a corpo.
12. L'Operatore Economico dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali "Do No Significant Harm" (di seguito, anche «DNSH»), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.
13. A tal fine, l'Operatore Economico è tenuto, in ogni caso, a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**modulo: 05_DICHIARAZIONE RISPETTO PRINCIPI DNSH.pdf**), circa il rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852.
14. L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere anche all'organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per eseguire la prestazione a perfetta regola d'arte.
15. Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile unico del progetto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

16. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento, senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Art. 2

Modalità di esecuzione dell'affidamento

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:

- d) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente affidamento;
- f) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti della Stazione appaltante;
- g) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nei documenti che regolano il presente affidamento e nei rispettivi allegati;
- h) L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni della documentazione del presente affidamento.

Art. 3

Responsabilità dell'Affidatario

- 1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
- 2. La Stazione appaltante e l'affidatario si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni contrattuali.
- 3. L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dalla Stazione appaltante e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
- 4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione della prestazione.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della prestazione, e dovrà tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente documento e nel contratto.

Art. 4

Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni

1. Il Responsabile Unico del Progetto potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 5

Fonti di finanziamento

1. L'importo previsto per l'affidamento della prestazione in oggetto è a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) “Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori – ITS Academy”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, come da Contratto di finanziamento sottoscritto in data 10 agosto 2023, registro ufficiale U.0105374 tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Soggetto attuatore FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA, Sede legale: Via Einaudi, snc. 00071 - Pomezia (RM), C.F. 97639290580 - Iscrizione presso la Prefettura di Roma URPG n. 757 2.010, Avviso / Decreto: Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy; Codice avviso/decreto: M4C1I1.5-2023-1002 ITS Academ; Codice CUP: E84D23002310006; Codice progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-27055; Codice meccanografico beneficiario: LA000000004.

Art.6

Durata del Contratto

1. Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere rese dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla fine del collaudo di tutte i lavori ed opere realizzate in ordine al progetto e comunque prima della rendicontazione da effettuare entro il 31.12.2025 salvo diversa decisione del MIM.

2. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di rispettare target e milestone del PNRR.
3. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e dei target del PNRR, pena l'applicazione delle penali. Resta in ogni caso inteso che eventuali ritardi nella prestazione del Servizio che possano determinare il mancato conseguimento del target finale e, quindi, il mancato rimborso a valere sul PNRR, costituiscono inadempimento contrattuale e non potranno in alcun modo essere addebitati alla Stazione Appaltante.

Art. 7

Requisiti generali

1. Gli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel codice degli appalti e nel presente articolo, ove applicabili;
2. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (a seguire anche «BDNCP») e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (a seguire anche «FVOE»).
3. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere generale non sia disponibile nel FVOE, la Stazione Appaltante, ai sensi l'art. 9, comma 2, della Delibera ANAC n. 464/2022, potrà acquisire la documentazione necessaria secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.
4. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE.
5. L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'operatore, inoltre, provvede da subito ad autorizzare la Fondazione ad accedere al FVOE.
6. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.
7. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

8. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
9. L'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
10. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione della candidatura, l'Operatore Economico indica nel DGUE (o nella dichiarazione sostituita ex art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023), la causa ostativa e, alternativamente:
- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - b) motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
11. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione della manifestazione di disponibilità, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
12. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione manifestazione di disponibilità, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
13. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
14. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.
15. Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
16. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/ esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

17. È escluso l'Operatore Economico che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
18. È comunque escluso l'Operatore Economico che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 8

Pari opportunità di genere e generazionali

1. Costituisce causa di esclusione degli Operatori Economici dalla Procedura il mancato assolvimento, al momento della presentazione della manifestazione di disponibilità, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione della manifestazione di disponibilità, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara.
3. Sono esclusi dalla procedura di gara gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione della manifestazione di disponibilità hanno omissso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, gli Operatori Economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a

consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. A differenza degli effetti derivanti dalle omissioni previste dal comma 2, dell'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021, la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del Contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. n. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del Contratto o alle prestazioni del Contratto.

5. Gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di disponibilità. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
6. Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, in caso di aggiudicazione del Contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il Concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) e una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.
7. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva, la documentazione di cui all'art. 47, comma 2 o 3 o 3bis deve essere prodotta da ciascuno degli Operatori Economici tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 o 3bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021; nel caso di consorzi la documentazione di cui sopra deve essere prodotta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Art. 9

Requisiti speciali

1. L'Operatore Economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.
 2. La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata in G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il FVOE.
 3. In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE, qualora la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di carattere speciale non sia disponibile nel FVOE, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Delibera ANAC n. 464/2022, inserirà nel FVOE medesimo la documentazione necessaria.
 4. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.
 5. L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
- L'operatore Economico, comunque, deve provvedere da subito ad autorizzare l'accesso al FVOE alla stazione appaltante.

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve essere in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti del Codice degli appalti.

Art. 10

Termini e modalità di redazione della manifestazione di disponibilità (candidatura)

1. La candidatura sarà vincolante per l'Operatore Economico per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione della medesima. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Operatore il differimento del termine.
2. L'Operatore Economico invitato dovrà presentare la manifestazione di disponibilità, nel corso della procedura telematica, entro la data e l'ora indicata sul sistema, mediante il portale di Digital PA, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la sua irregolarità.
3. L'Operatore Economico dovrà inviare tramite il sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:
 - (i) Documenti di carattere amministrativo:
 - a) il documento di gara unico europeo (DGUE), contenente le dichiarazioni di cui agli artt. da 94 a 98, di cui agli artt. 100, 103 e 162 del d.lgs. n. 36/2023, redatto secondo le indicazioni della Nota prot. n. 6216 del 30 giugno 2023, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comunicato riguardante l'aggiornamento della

- «Tassonomia di riferimento dei criteri», che correda le «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”», del 31 luglio 2021, adottato da AGID con Determina n. 164 dell’11 luglio 2023, ovvero comunque dichiarazione ex art. agli artt. da 94 a 98, di cui agli artt. 100, 103 e 162 del d.lgs. n. 36/2023;
- b) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale l’Operatore Economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente (**modello: 06_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE.pdf**);
 - c) ove applicabile, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 47, comma 2, D.L. n. 77/2021 (**modello: 03_AUTODICHIARAZIONE EX ART. 47.pdf**);
 - d) la dichiarazione sostitutiva del Concorrente per l’individuazione del titolare effettivo, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**modello: 07_DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO PERSONA GIURIDICA.pdf e 08_DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO SCIETA' DI CAPITALI.pdf**);
 - e) la dichiarazione sostitutiva del Concorrente relativa all’assenza di conflitti di interessi in capo all’Operatore Economico e al titolare effettivo, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (**modello: 02_DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI_FIT.pdf**);
 - f) modulo tracciabilità flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 (**modello: 01_DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO.pdf e 09_MODULO TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.pdf**);
 - g) check list «Check list DNSH – Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio del DNSH» firmata digitalmente (**modello: 05bis_All 2_Checklist DNSH ambientale.pdf**).
 - h) la sottoscrizione del patto di integrità (**modello: 10_PATTO DI INTEGRITA'.pdf**);
 - i) la dichiarazione sostitutiva del Concorrente resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della stazione appaltante negli ultimi tre anni di servizio (c.d. clausola “anti pantouflage”- D. Lgs. 165/2001 art. 53 c. 16 ter) (**modello: 04_DICHIARAZIONE PANTOUFLAGE.pdf**).
- (ii) offerta economica redatta su modulo predisposto dalla stazione appaltante (**modello: 12_offerta economica DL-CSE**) corredata da dichiarazione di disponibilità resa su tabella predisposta dalla stazione appaltante (**modello: 11_dichiarazione di disponibilità**).

La candidatura non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

4. Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere prodotti in lingua italiana.

5. Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere sottoscritti con firma digitale.

6. Per le modalità di inserimento dei suddetti documenti sul portale del Sistema Digitale PA si rinvia ai relativi Manuali d'uso.

Art. 11

Modalità di valutazione dell'offerta

1. All'esito della procedura, la Stazione Appaltante stipulerà il Contratto, con l'Operatore Economico che, ritenuto dotato della adeguata e comprovata capacità tecnico professionale per rispondere alle esigenze della stazione appaltante in relazione al servizio oggetto di affidamento presenterà l'offerta più bassa rispetto all'importo massimo indicato, dando le disponibilità di tempo ritenute più idonee allo svolgimento del servizio secondo al regola dell'arte.
2. Si evidenzia che la presente Procedura non si configura quale procedura di gara e che, pertanto, non si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 12

Svolgimento della Procedura

1. Alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura, la Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile Unico del Progetto, redigerà apposito verbale, coadiuvato dai propri collaboratori, i cui incarichi saranno precisati nel medesimo, nel rispetto del paradigma normativo, a salvaguardia della trasparenza, con il quale verrà comprovata la procedura seguita per la scelta del professionista cui si riterrà di affidare l'incarico.
2. Successivamente, la Stazione appaltante, come prescritto dal precitato verbale, procederà all'apertura delle offerte inviate dagli operatori Economici, e procederà all'esame e alla relativa valutazione a sistema, con le modalità indicate dal Codice e nel rispetto delle previsioni del Codice.
3. Il Responsabile Unico del Progetto procederà all'apertura e alla valutazione dei *curricula vitae* sulla base delle esigenze della Stazione Appaltante.

Art. 13

Aggiudicazione e stipulazione del Contratto

1. All'esito dello svolgimento della Procedura, verrà disposto dal RUP, con possibilità di autorizzare l'esecuzione del Contratto anche in via di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e successive modificazioni e integrazioni, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale.

2. La Stazione Appaltante procederà quindi a stipulare con l'Operatore Economico affidatario il Contratto.
3. In caso di esito negativo dei controlli sui requisiti di partecipazione, la Stazione Appaltante procederà:
 - (i) a dichiarare decaduto dall'affidamento l'Operatore Economico;
 - (ii) a risolvere il Contratto medio tempore stipulato.
4. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, ad altro Operatore partecipante ritenuto idoneo.
5. L'operatore dovrà presentare alla stazione appaltante apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione del Servizio, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 14

Penali

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante le seguenti penali:
 - a) in misura giornaliera pari al 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna delle prestazioni richieste;
 - b) In caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta, e comunque, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto.
 - c) In caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'art. 47, comma 3 bis del D.L. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta e comunque, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto
 - d) In caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere una penale calcolata tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque, nella misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.

3. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo articolo, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione.
6. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15

Divieto di cessione del Contratto e subappalto

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2013, in caso di modifiche soggettive.
2. L'Operatore Economico non potrà subappaltare il servizio affidato.

Art. 16

Corrispettivo e modalità di pagamento

1. La prestazione oggetto del presente affidamento è soggetta ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dal termine di scadenza del contratto e dal compimento dell'ultima attività che ne costituisce oggetto. L'attestazione di regolare esecuzione sarà rilasciata a seguito della relativa verifica da parte del Responsabile unico del progetto.
2. Il corrispettivo contrattuale maturato dall'aggiudicatario a seguito delle prestazioni effettivamente rese sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche o altra

documentazione contabile/fiscale idonea, previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese.

3. Ove corredate dai dettagli richiesti, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del documento contabile/fiscale sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
4. Il prezzo contrattuale, a fronte della prestazione richiesta, viene liquidato, in ragione delle rimesse del MIM, e comunque dopo la presentazione della fattura e acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva, nonché tutti gli altri documenti richiesti dal PNRR.
5. Ogni fattura deve riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estremi dell'ordinativo, il codice CUP, ed il codice CIG (che verrà comunicato successivamente) e dell'atto di affidamento.

Art. 17

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. La Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

Art. 18

Risoluzione del Contratto

1. Il Contratto sarà sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
3. In caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 19

Clausole risolutive espresse

1. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) accertamento da parte della Stazione Appaltante della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario, durante l'esecuzione del Contratto;
- b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
- c) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze:
 - (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della prestazione;
 - (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la prestazione;
- d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
- e) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
- h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- i) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- j) mancata o ritardata esecuzione del Servizio;
- k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà, in danno

dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

4. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 20

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.

Art. 21

Lavoro e sicurezza

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata della prestazione, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente affidamento, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del Subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 22

Pagamento del contributo a favore ANAC

1. L'Operatore Economico non è tenuto al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Art. 23

Foro competente

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente Concorrente.

Art. 24

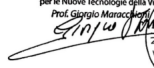
Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

1. Titolare del trattamento dei dati personali è FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA, con Sede legale in Pomezia (RM), Via Einaudi, snc. 00071 - Pomezia (RM), C.F. 97639290580 - Iscrizione presso la Prefettura di Roma URPG n. 757 2.010 Sito internet: <https://www.fondazioneits-ntv.it/> ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) il Dr. Roberto Moro, raggiungibile all'indirizzo della sua sede.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, sussistendone i presupposti, l'Affidatario è designato con apposita nomina, quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. L'affidatario e la Stazione Appaltante, sottoscrivendo il Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente informati, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.

ALLEGATI:

- 1 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679

Il Presidente della Fondazione ITS Academy
per le Nuove Tecnologie della Vita e RUP
Giorgio Maracchioni

Il Presidente della Fondazione ITS
per le Nuove Tecnologie della Vita
Prof. Giorgio Maracchioni



Firmato digitalmente
da: MARACCHIONI
GIORGIO
Data: 30/04/2024
17:51:00

Allegato 2

INFORMATIVA FORNITORI

La presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

1) Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD).

Titolare del trattamento è FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA DI ROMA, con Sede legale in Pomezia (RM), Via Einaudi, snc. 00071 - Pomezia (RM), C.F. 97639290580 - Iscrizione presso la Prefettura di Roma URPG n. 757 2.010 Sito internet: <https://www.fondazioneits-ntv.it/> ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) il Dr. Roberto Moro raggiungibile all'indirizzo della sua sede.

2) Finalità del trattamento e basi giuridiche.

1. Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali necessari a svolgere la procedura anche informatica di presentazione delle offerte e, successivamente, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto stipulato tra ITS e il fornitore.

Sono trattati anche i pertinenti dati di contatto e-mail e telefonici delle persone che agiscono per conto del fornitore, che quest'ultimo garantisce di avere acquisito in modo lecito e che sono esatti ed aggiornati.

2. I dati del fornitore sono trattati per finalità implicate dall'attuazione di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile e fiscale.

3. I dati sono – altresì – trattati per finalità di trasparenza e anticorruzione.

4. Infine, i dati sono trattati anche per finalità di tutelare le ragioni ed interessi di ITS.

Le basi giuridiche dei trattamenti di cui sopra sono pertanto costituite dall'adempimento di compiti di interesse pubblico, dalla necessità di adempiere le obbligazioni oggetto del contratto e dall'adempimento di obblighi di legge del titolare (nn. 1, 2 e 3). Oltre che per il suo legittimo interesse di disporre di prove per difendere i propri diritti ed interessi (n. 4).

3) Destinatari dei dati e loro comunicazione. Trasferimento dei dati a un paese extraeuropeo.

I dati personali del fornitore e delle persone che agiscono per suo conto potranno essere comunicati a soggetti terzi, nell'ambito delle finalità indicate sopra e/o che il titolare ha nominato responsabili o sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, come il fornitore della piattaforma utilizzata per lo svolgimento della procedura telematica di aggiudicazione e stipula del contratto.

La comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria per la corretta e completa esecuzione del contratto del fornitore con il titolare e, più in generale, per eseguire tutti gli adempimenti che gli

sono richiesti dalla legge (segnatamente, di natura amministrativa, contabile, fiscale e di trasparenza).

I dati non sono trasferiti in paese extraeuropeo, nel caso in cui ciò avvenisse, poiché ad esempio i server del fornitore fossero allocati in un paese fuori dall'Unione Europea, ITS adotterà garanzie adeguate al trasferimento.

I dati possono essere diffusi nella sezione del sito internet del titolare.

4) Utilizzazione e tempi di conservazione dei dati.

I dati trattati per finalità di dare esecuzione al contratto col fornitore saranno cancellati non appena non saranno più necessari per la sua attuazione.

I dati saranno conservati per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali per il termine di 10 anni previsti dalla legge. Per finalità di prova, verranno conservati per il termine di prescrizione di 10 anni, previsto per far valere eventuale responsabilità contrattuale.

5) Diritti d'accesso.

Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono alle persone fisiche interessate l'esercizio di specifici diritti.

L'art. 15 gli riconosce il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Gli interessati hanno, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali.

Rispetto ai propri dati personali, gli interessati hanno il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17,

GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati.

I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del DPO del titolare, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede legale.

Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d'identità.

Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta.

6) Reclamo ad un'autorità di controllo.

Il fornitore e le persone che agiscono per suo conto, dei quali il titolare tratta i dati, che ritengano che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del regolamento, hanno diritto di

proporre reclamo alla autorità di controllo dello Stato in cui risiedono o lavorano o nel quale si è verificata la violazione, ai sensi dell'art. 77, GDPR.

Se i soggetti di cui sopra risiedono o lavorano o la violazione è verificata nel territorio dello stato italiano, il reclamo va proposto alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma.

Il Presidente della Fondazione ITS Academy
per le Nuove Tecnologie della Vita e RUP
Giorgio Maracchioni



Firmato digitalmente
da: MARACCHIONI
GIORGIO
Data: 30/04/2024
17:51:01